



Deliberazione del Commissario Straordinario

N. 231/ 2023

OGGETTO: APPROVAZIONE E ADOZIONE del Regolamento Progressioni Economiche all'interno delle Aree ex art. 19 CCNL Comparto Sanità 02/11/2022.

L'anno 2023 il giorno 6 del mese di Ottobre in Bari, nella sede della Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la L. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il d.lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 7 febbraio 2018, recante "Modifiche agli artt. 3, Titolo II, Capo I, e 9, Titolo II, Capo III della Legge Regionale n. 29/2017 Istituzione dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale – A.Re.S.S.";

VISTO il CCNL Comparto Sanità vigente;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 121 del 09/05/2022 avente ad oggetto "Presenza d'atto della D.G.R. 558 del 20/04/2022. Attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/08/2016 (n. registro 542). Attuazione Modello MAIA. - Approvazione dell'Atto aziendale e della dotazione organica dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.). Revoca della D.G.R. n. 4/2017 e la rettifica della D.G.R. n. 2265/2017-Adozione nuovo Atto Aziendale giusta D.D.G. 253/2021";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 95/2022, avente ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di direttore di Struttura Complessa dell'Area di Direzione Amministrativa, ai sensi dell'art.71 comma 10 del CCNL Area Funzioni Locali – dirigenza PTA – 2016-2018, e contestuale incarico ad interim, ai sensi dell'art. 73 comma 8 del CCNL Area Funzioni Locali – dirigenza PTA - 2016-2018, di Dirigente del Servizio Project Management Office ed Internazionalizzazione al dipendente Dott. Francesco Fera";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale A.Re.S.S. n.116/2022, avente ad oggetto: "Conferimento degli incarichi di natura professionale sui Servizi dell'Area di Direzione Amministrativa, ai sensi dell'art. 71 comma 10 del CCNL Area Funzioni Locali – dirigenza PTA – 2016-2018, ai dott.ri Antonia Alongi, Marta Basile, Marco Biagio Marsano e Olga Salerno".

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 190/2023, avente ad oggetto: “Preso d’atto della D.G.R. n. 1234 del 8/8/2023 L. R. n. 15/2018 – Nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (ARESS) con indicazione del dott. Giovanni Gorgoni”.

Sulla base di conforme istruttoria del Servizio Risorse Umane - Area di Direzione Amministrativa

HA ADOTTATO

il seguente provvedimento

assiste con funzioni di segretario Pia Antonella Piacquadio

RICHIAMATO:

- l’art. 52, comma 1 bis del D. lgs 165/2001 secondo cui *“I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente delle scuole, delle accademie, conservatori ed istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. (...). Le progressioni all’interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva in funzione delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e secondo i principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti attraverso l’attribuzione di fasce di merito...”*
- l’articolo 23, commi 1 e 2 del D.Lgs 27/10/2009 n. 150, secondo cui:
“1. le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ((...)) sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.

ATTESO CHE in data 02/11/2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Sanità;

VISTO l’art. 19 CCNL Comparto Sanità 2019/2021 il quale prevede, al comma 1, che *“al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area, agli stessi, sono attribuibili differenziali economici di professionalità da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico e che i differenziali sono attribuiti con decorrenza 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del contratto integrativo nel quale gli stessi sono finanziati”;*

RILEVATO CHE:

- l’art. 19 succitato prevede che: i differenziali economici di professionalità complessivamente conseguibili da ciascun dipendente e il valore annuo lordo di ciascuno di essi, per tutto il periodo in cui permanga l’inquadramento nella medesima area sono indicati nella tabella E) e che ove il dipendente sia transitato per mobilità da altra azienda o ente, sono mantenuti i differenziali economici di professionalità maturati nell’azienda o ente di provenienza e potrà partecipare alla progressione economica all’interno dell’area di appartenenza;
- il medesimo articolo, in relazione all’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità”, prevede, altresì, che:
 - avviene mediante procedura selettiva, nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui al comma 4, lettere dalla a) alla g) nonché previa formazione della graduatoria dei partecipanti sulla base dei criteri selettivi e di priorità richiesti;

- non determina l'attribuzione di mansioni superiori;
- non è possibile attribuire più di un DEP al dipendente per ciascuna procedura selettiva;
- la progressione economica è finanziata con risorse aventi le caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) ed è attribuita dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 4, lett. b);
- le risorse tornano nella disponibilità dello stesso fondo in caso di passaggio di area o comunque di cessazione del servizio tenendo conto di quanto previsto nel comma 6, il quale dispone che i differenziali economici di professionalità cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra le aree, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 comma 4 (progressione tra le aree);

VISTO l'art. 9 comma 5 del CCNL Comparto Sanità 2019/2021, il quale dispone che *“sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all'interno di ciascuno dei due fondi di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro), nonché i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche all'interno delle aree”*;

VISTA:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 74/2023, avente ad oggetto: *“Fondi contrattuali relativi al personale del comparto artt. 102 e 103 ccnl 2019/2021 comparto sanità – costituzione provvisoria per l'anno 2023”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 145/2022, avente ad oggetto: *“Rideterminazione composizione Delegazione Trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa aziendale per le Aree Sanità, Funzioni Locali e Comparto”*;

ATTESO CHE, previa convocazione di cui alle note prot. n. AReSS_Puglia/AReSS/15.09.2023/0002922 e n. AReSS_Puglia/AReSS/21/09/2022/0002982, in data 02/10/2023, si è tenuto l'incontro tra la delegazione di parte datoriale e la delegazione sindacale, nel corso del quale, tra l'altro, è stata presentata la Proposta di regolamentazione delle Progressioni Economiche all'interno delle Aree;

EVIDENZIATO CHE a seguito della presentazione della bozza del regolamento in argomento, sono state concordate con le OO.SS. e la RSU alcune modifiche apportate in sede di riunione;

DATO ATTO CHE in esito alla riunione, tenutasi in data 02.10.2023, le parti hanno approvato il Regolamento di che trattasi con le relative modifiche condivise ed allegato al verbale sottoscritto dalle parti negoziali;

RITENUTO di dover dare attuazione a quanto concordato tra la delegazione sindacale e la delegazione di parte datoriale, procedendo con l'approvazione e l'adozione del Regolamento Progressioni Economiche all'interno delle Aree che viene allegato al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale, intendendosi contestualmente abrogato il *“Regolamento delle Progressioni economiche 2022”*, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 260/2022;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

- **di approvare** la premessa, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di abrogare** il Regolamento delle Progressioni economiche 2022, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n.260/2022;
- **di approvare e adottare** il Regolamento Progressioni Economiche all'interno delle Aree, allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- **di trasmettere** il presente provvedimento alle OO.SS., alla RSU e al Collegio Sindacale;
- **di provvedere** all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia – sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali – Regolamenti e altri atti generali;
- **di attestare** di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto;
- **di attestare** l'inesistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Il Presente provvedimento, non essendo soggetto al controllo, è esecutivo ai sensi di legge. La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web di questa Agenzia. I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini della adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale è conforme alle risultanze istruttorie.

L'estensore
F.to dott.ssa Maria Sinisi

Il Dirigente del Servizio Risorse Umane
F.to dott. Marco Biagio Marsano

Il Direttore dell'Area di Direzione Amministrativa
F.to dott. Marco Biagio Marsano

Il Commissario Straordinario
F.to dott. Giovanni Gorgoni

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito WEB di questa Agenzia nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge Regione Puglia n. 40/2007

Dal 06.10.2023

Bari, 06.10.2023

il Segretario
F.to Pia Antonella Piacquadio



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

1

REGOLAMENTO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

Approvato con Deliberazione Commissario Straordinario n. 231 del 06.10.2023 (ALL. 1)



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

INDICE

ART. 1 Requisiti generali di ammissione	Pag. 3
ART. 2 Motivi di esclusione	Pag. 3
ART. 3 Criteri di valutazione	Pag. 4
Art. 4 Definizione delle graduatorie di selezione	Pag. 6
Art. 5 Criteri di ripartizione delle risorse	Pag. 7
Art. 6 Procedure di attribuzione dei benefici economici	Pag. 7
Art. 7 Validità delle graduatorie	Pag. 7
Art. 8 Accesso agli atti di selezione	Pag. 8
Art. 9 Norma finale	Pag. 8

ART. 1 Requisiti generali di ammissione

I differenziali economici sono attribuiti, nel limite delle risorse stanziare secondo quanto annualmente stabilito in sede di contrattazione decentrata, in relazione alla valutazione dell'esperienza professionale acquisita ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente. Le stesse sono attribuite in modo selettivo ad una quota parziale di dipendenti, con riferimento al personale dell'A.Re.S.S. Puglia, di ruolo, presente alla data del 1° Gennaio dell'anno in corso, a partire dal quale avranno decorrenza i relativi benefici. Concorrono alla selezione per l'attribuzione del differenziale economico di professionalità all'interno dell'area di appartenenza, i dipendenti A.Re.S.S.:

- di ruolo, a tempo indeterminato e determinato, in forza al 1 gennaio dell'anno di riferimento della progressione;
- con almeno 36 mesi di servizio subordinato a tempo indeterminato e/o determinato, maturati nella Pubblica Amministrazione, alla data del 31 dicembre precedente all'anno di riferimento della procedura, purché prestati nella stessa area e nello stesso differenziale economico;
- che, nei due anni antecedenti all'anno di riferimento della progressione, non abbiano subito provvedimenti disciplinari superiori alla multa. Laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura.

Per il calcolo del periodo minimo di permanenza nel differenziale economico, non si considerano i periodi di aspettativa e di congedo non retribuiti non utili ai fini dell'anzianità, a fini previdenziali ed assistenziali.

Possono concorrere, inoltre, i dipendenti A.Re.S.S., in comando o distacco presso altro Ente, in possesso dei requisiti di cui sopra, secondo le procedure previste dal presente regolamento.

ART. 2 Motivi di esclusione

Costituiscono motivo di esclusione dalla selezione:

- aver trasmesso la domanda oltre il termine di scadenza previsto dal bando;
- aver trasmesso la domanda con modalità diverse rispetto a quanto previsto dal bando.

Alla progressione economica non partecipano i dipendenti che:

- hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della multa e sono incorsi in misure cautelari di sospensione dal servizio nel biennio di riferimento, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado;
- appartengono all'ultimo differenziale economico.

ART. 3 Criteri di valutazione

La valutazione tiene conto dei seguenti criteri:

➤ **Valutazione della performance dell'ultimo triennio – max punti 55**

Il calcolo viene effettuato sulla media delle valutazioni nel triennio precedente, rapportata in base 55.

Esempio: Valutazione I anno 100. Valutazione II anno 98. Valutazione III anno 99. Media delle Valutazioni: 99.

99 viene rapportato in base 55 (ovvero 54,45).

I dipendenti ARESS che prestano la loro attività lavorativa presso altre Amministrazioni a seguito di comando/distacco saranno valutati, per il periodo di riferimento, previa acquisizione delle schede di valutazione rilasciate dall'ente presso il quale sono in comando/distacco. In caso di utilizzo di parametri differenti il risultato della prestazione individuale si otterrà operando le debite proporzioni.

➤ **Esperienza professionale – max Punti 40**

Per “esperienza professionale” deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso l'A.Re.S.S. Puglia nonché presso altre amministrazioni, nel medesimo o corrispondente profilo.

L'esperienza professionale, riferita a rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo pieno indeterminato e a tempo pieno determinato alle dipendenze di una PA, verrà valutata sommando il punteggio come di seguito riportato:

- 1- ogni anno (a t.i. o t.d.) di servizio in A.Re.S.S. nella stessa area 1,2 punti - 0,1 per mese (max 35 punti);
- 2- ogni anno (a t.i. o t.d.) di servizio in A.Re.S.S. nell'area inferiore 0,60 punti – 0,05 per mese (max 20 punti);
- 3- ogni anno (a t.i. o t.d.) di servizio in altra PA nella stessa area 0,30 punti - 0,025 per mese (max 15 punti);
- 4- ogni anno (a t.i. o t.d.) di servizio in altra PA nell'area inferiore 0,12 punti 0,01 per mese (max 10 punti);

I periodi di servizio svolti ai sensi dell'art. 18 comma 4 del D. Lgs. 40/2017 sono considerati quale attività di servizio nella Pubblica amministrazione nella stessa area, ivi incluso il servizio militare obbligatorio, il servizio civile sostitutivo di quest'ultimo e il servizio civile volontario.



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

➤ **Titoli di studio – max Punti 5**

Saranno utili ai fini della valutazione i soli titoli di studio di livello pari, superiore, rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area di appartenenza, purché pertinenti alle attività e alle mansioni riferite al profilo professionale di appartenenza e nell'ambito delle attività scientifiche e istituzionali dell'Agenzia.

5

Per l'attribuzione del punteggio riferito ai Titoli di Studio si stabiliscono gli ulteriori seguenti principi:

- sono considerati titoli di studio attinenti al profilo e ovviamente al ruolo di appartenenza, esclusivamente quelli previsti dalla declaratoria contrattuale come requisiti di accesso dall'esterno;
- per tutto il personale non verrà conteggiato il titolo di studio inferiore se in possesso di quello superiore;
- per tutto il personale il titolo che costituisce requisito di accesso al profilo ricoperto non verrà conteggiato;
- per il personale dell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, saranno considerati solo i titoli ulteriori rispetto alla prima laurea specialistica/magistrale/v.o. posseduta anche nel caso in cui il titolo di accesso è costituito dalla laurea triennale.

Saranno esclusi dalla valutazione percorsi formativi e titoli di studio finanziati dall'A.Re.S.S.

- **Area degli assistenti**

Titoli di studio superiori a quello di accesso

- laurea triennale (I livello) p. 3
- laurea magistrale o specialistica (II livello) p. 2
- laurea v.o. o magistrale a ciclo unico p. 5
- master di II livello annuale p. 2
- master di I livello annuale p. 1
- corso di perfezionamento annuale p. 1
- abilitazione professionale (attinente al profilo professionale posseduto) p. 0,5
- certificazioni di informatica o di inglese legalmente riconosciute p. 0,25 (max p. 1)

- **Area professionisti della salute e funzionari**

Titoli di studio ulteriori rispetto al titolo di accesso

- laurea triennale (I livello) p. 3

- laurea magistrale o specialistica (II livello) p. 2 laurea v.o. o magistrale a ciclo unico p. 5
- dottorato di ricerca p. 4
- master di II livello annuale p. 2
- master di I livello annuale p. 1
- corso di perfezionamento annuale p. 1
- abilitazione professionale (attinente al profilo professionale posseduto) p. 0,5
- certificazioni di informatica o di inglese legalmente riconosciute p. 0,25 (max p. 1)

Art. 4 Definizione delle graduatorie di selezione

Al termine della selezione, saranno attribuiti i punteggi spettanti sulla scorta delle dichiarazioni rese dai dipendenti e saranno formulate apposite graduatorie suddivise per aree.

Il Servizio Risorse Umane si riserva di effettuare, a campione, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Nella definizione della graduatoria, si terrà conto di quanto previsto dall'art. 19 comma 4 lettera e), ovvero, verrà assicurata, entro i limiti della quota di risorse individuata ai sensi della lettera b, secondo periodo del citato articolo, *“priorità nell’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità”: al personale che abbia maturato almeno 10 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento di cui all’art. 17 (Norma di primo inquadramento) senza aver mai conseguito progressioni economiche, e al personale che abbia maturato almeno 20 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento di cui all’art. 17 e che, durante tale periodo, abbia conseguito fino a due progressioni economiche.”*.

Dopo aver effettuato l’attribuzione con i criteri e le modalità di cui sopra si procederà con l’attribuzione del differenziale economico al restante personale, nell’ambito della stessa graduatoria; in caso di parità di punteggio si applicheranno i seguenti criteri di priorità, ai sensi dell’art. 19 comma 4 lettera f):

- 1- al personale che abbia conseguito il minor numero di differenziali economici;
- 2- al personale con la maggiore numero di anni di permanenza nel differenziale economico.

In caso di ulteriore parità di punteggio per l’attribuzione del differenziale economico si utilizzeranno gli ulteriori criteri di precedenza:

- 1- Anzianità di servizio maturata in A.Re.S.S. con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato;
- 2- Anzianità di servizio complessiva con contratto di lavoro subordinato;
- 3- Maggiore età anagrafica.

Art. 5 Criteri di ripartizione delle risorse

Per stabilire il numero delle progressioni economiche possibili, tenuto conto delle complessive risorse finanziarie disponibili nel fondo e dell'importo concordato da destinare alla presente procedura di progressione economica nel limite stabilito all'art. 1 - in applicazione del richiamato "principio di selettività" rispetto alla platea del personale avente diritto a partecipare - si calcola il rapporto di incidenza, in termini di spesa, della numerosità del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente alle progressioni, distinto per ogni singola area e ruolo per il valore del differenziale economico di destinazione. La percentuale di incidenza dei passaggi così ottenuta, rapportata sulle somme a disposizione, determina la somma a disposizione per i passaggi di fascia per ciascuna area di personale individuata dalla tabella sopra riportata.

Sono fatti salvi i principi di priorità indicati dall'art. 19 del CCNL 02/11/2022 e ripostati all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 6 Procedure di attribuzione dei benefici economici

Al personale utilmente collocato, rispetto al numero previsto in sede di contrattazione integrativa, è attribuita, con atto del Direttore Generale, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di competenza della progressione nei differenziali economici il relativo beneficio.

In base alla graduatoria stilata ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, tenuto conto dei principi indicati dalla lettera e del comma 4 dell'art. 19 del CCNL 02/11/2022 e nei limiti di una quota pari al 10% delle risorse complessivamente messe a disposizione dalla contrattazione integrativa, l'Agenzia procede prioritariamente ad attribuire il beneficio al personale che abbia maturato:

1. almeno 10 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento senza aver mai conseguito progressioni economiche;
2. almeno 20 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento e che, durante tale periodo, abbia conseguito fino a due progressioni economiche.

Qualora residuino risorse, dopo aver soddisfatto i criteri di priorità sopra indicati, essi saranno utilizzati, unitamente alla quota del 90% delle risorse disponibili residue, per la progressione nei differenziali economici del restante personale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 7 Validità delle graduatorie

Le graduatorie hanno validità esclusivamente per le progressioni economiche individuate per l'anno di riferimento.

Art. 8 Accesso agli atti di selezione

L'accesso agli atti della valutazione selettiva ha luogo con le procedure di cui agli artt. 22 e segg. della legge n. 241/90 ed è consentito, limitatamente ai dipendenti aventi titolo, al termine del relativo procedimento e, comunque, non prima dell'approvazione della graduatoria.

I partecipanti possono avere accesso agli atti della procedura senza la necessità che i controinteressati siano preventivamente informati o possano in qualche modo opporsi.

Le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, e le schede di valutazione costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa la riservatezza a tutela dei terzi, dal momento che i partecipanti, prendendo parte alla procedura, hanno implicitamente acconsentito a misurarsi in una competizione in cui è necessaria la comparazione dei valori di ciascuno.

Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico.

Art. 9 Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al CCNL vigente e ad ogni altra normativa riguardante la materia.